


Publicato il 15/02/2024

N. 00622 /2024 **REG.PROV.CAU.**  
N. **00629/2024 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 629 del 2024, proposto da

Fabio Malavenda, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Simona Maria Destro Castaniti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

***contro***

Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmen Di Carlo, Simona Consani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
Regione Lazio, Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Danilo De Angelis, Simone Meucci, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

-dell'elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso Pubblico, per titoli ed

esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e dei Luoghi di Lavoro, cat. D, per le esigenze dell'"Azienda U.S.L Roma 3», nella parte in cui l'odierno ricorrente ha ottenuto il punteggio di 20,35 punti;

-dell'avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, in data 21

dicembre u.s., nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito

errato e/o fuorviante;

-del provvedimento con cui è stato comunicato al ricorrente il mancato superamento della prova

scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo;

-dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta, per la parte in cui non ricomprende il ricorrente;

-dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali del concorso, nella parte in cui non

include l'odierno ricorrente;

-del diario della prova orale del concorso, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;

-del provvedimento, pubblicato in data 21 dicembre u.s., con cui la precedente ha stabilito, in

autotutela, di rendere valida una domanda errata presente nella busta n. 1 del concorso de quo;

-del provvedimento, pubblicato in data 11 gennaio u.s., con cui la precedente ha stabilito, in

autotutela, di rendere valida una domanda errata presente nella busta n. 1 del concorso de quo;

- della Nota Prot. N. 3891 del 17 gennaio 2024, con cui la precedente ha rigettato la richiesta di riesame avanzata dal ricorrente e avente a oggetto il quesito n. 16 del suo esito prova;
- dell'elenco aggiornato dei risultati della prova scritta, pubblicato in data 11 gennaio u.s., per la parte in cui non ricomprende l'odierno ricorrente;
- dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 21 dicembre u.s., nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato e/o fuorviante;
- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 20,35 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesito errato e/o fuorviante;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 16, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 16, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

-ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo;

-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

Per l'adozione di idonee misure cautelari

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna parte ricorrente nella

prova scritta del «Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e dei Luoghi di Lavoro, cat. D, per le esigenze dell'Azienda U.S.L. Roma 3», con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante a e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove orali del concorso de quo;

Nonché per l'accertamento

dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta,

con relativa inclusione nell'elenco dei candidati ammessi alle successive prove orali del concorso;

E per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimare

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un

provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente

e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nell'elenco dei candidati ammessi alle successive prove orali del concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 3;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2024 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta, essendo tutte le altre risposte sbagliate;
- che è necessario comunque disporre l'integrazione del contraddittorio.

Stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso e dei motivi aggiunti, sul sito web istituzionale della resistente, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte.

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale della parte resistente dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimiate;

- 3) il testo integrale del ricorso;
- 4) i nomi di tutti i controinteressati nei termini sopra indicati;
- 5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la ricorrente dovrà inviare alla resistente, in via telematica, la richiesta di pubblicazione, in uno con le indicazioni sopra indicate.

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, l'Amministrazione resistente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

L'Amministrazione:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovranno rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;
- 3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte delle Amministrazioni dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, la ricorrente dovrà depositarlo agli atti di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) respinge la richiesta misura cautelare.

Dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.  
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2024 con  
l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Claudia Lattanzi**

**IL PRESIDENTE**

**Maria Cristina Quiligotti**

**IL SEGRETARIO**

